



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

Sede Via Roma, 44 - 03030 Castrocielo - telefono 0776 79001 fax 0776 79822 - C.F. 81002090603
sito www.comune.castrocielo.fr.it

Albo n. 1333/2021

Prot. n. 1262 del 31.12.2021

Ordinanza n. 32/2021

**OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del contagio da COVID-19 per i giorni 31.12.2021-01.01.2022**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 sul territorio nazionale, è stato ulteriormente prorogato al 31.03.2022 con D.L. n. 221 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19." entrato in vigore il 24.12.2021, in considerazione del rischio connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;
- con il DECRETO-LEGGE n. 229, entrato in vigore il 30.12.2021 sono state imposte ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;

DATO ATTO che il Presidente della Regione Lazio con nota del 26.11.2021, ha invitato i Sindaci ed i Prefetti a valutare l'adozione di misure particolari, sempre basandosi sull'incidenza del virus nelle varie realtà della territoriali della Regione, al fine di garantire ovunque il rispetto delle regole di sicurezza per la salute pubblica;

CONSIDERATI il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;

PRESO ATTO della graduale ascesa dei contagi da COVID-19 anche a livello comunale e del numero di persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena;

RITENUTO, per l'effetto, dover gestire l'attuale fase di infezione da COVID-19 con il giusto equilibrio ed in perfetta sintonia con le disposizioni nazionali e/o regionali;

VALUTATA pertanto la necessità di porre in essere tutte le azioni dirette ad evitare assembramenti o affollamenti ed a contrastare l'evoluzione della pandemia attraverso l'adozione di provvedimenti di natura cautelare e di carattere contingibile e urgente per garantire il distanziamento interpersonale, con riserva di ogni ulteriore valutazione all'evidenza dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica;

RAVVISATA, in tale ottica, la necessità di disporre in tutto il territorio comunale per i giorni 31.12.2021 e 01.01.2022, la chiusura anticipata di bar, pub, pizzerie, birrerie e tavole calde, fatta eccezione per quelli che effettuano asporto di alimenti e bevande, al fine di evitare fenomeni di assembramento o di affollamento in occasione dei festeggiamenti del Capodanno;

VISTO l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 che statuisce che "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTI:

- ✓ la Legge n. 225 del 04.02.1992;
- ✓ il D.Lgs 267 del 18.08.2000, come successivamente modificato ed integrato;
- ✓ lo Statuto Comunale;

Tutto quanto sopra visto, premesso, considerato e valutato;



ORDINA

ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni altra ulteriore disposizione imposta dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. la chiusura, dalle ore 19.00 del giorno 31.12.2021 alle ore 06.00 del 01.01.2022, degli esercizi pubblici del territorio comunale, quali bar, pub, birrerie, pizzerie e tavole calde, ad eccezione di quelli che effettuano asporto di alimenti e bevande, nonché delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche di tipo B (commercio su aree pubbliche in forma itinerante);
2. è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, in prossimità degli spazi antistanti i pubblici esercizi e le attività commerciali, delle piazze e dei giardini pubblici del territorio comunale;
3. è fatto divieto, all'interno dei ristoranti ed agriturismi, di svolgimento di attività danzante e similare e di qualsiasi altra attività che non garantisca il rispetto del distanziamento interpersonale;

DISPONE

che:

a) la presente sia comunicata:

- alla Prefettura di Frosinone;
- alla Stazione Carabinieri di Aquino – Castrocielo;
- alla Polizia Locale, per gli adempimenti di competenza;

b) la stessa sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di emanazione, al TAR o ricorso straordinario entro giorni 120 (centoventi) al Capo dello Stato.

Le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall'articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ed pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni (€ 280,00) dalla contestazione, e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'articolo 650 del Codice penale.

Castrocielo, 31.12.2021

IL SINDACO
Giovanni Fantaccione

